



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV203 Genoa – Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, ex articolo 37 bis del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020, è stato avviato il procedimento CV203 Genoa – Clausole rimborso biglietti, nei confronti della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., per presunta vessatorietà di alcune clausole dei “*Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*”.

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nei “*Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*”:

- a) “*Art. 10. La squalifica dello Stadio Luigi Ferraris di Genova nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare dell’abbonamento*”;
- b) “*Art. 17. La società Genoa CFC si riserva il diritto di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.genoacfc.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto*”;
- c) “*Art. 18. I presenti Termini e Condizioni qui riportati, sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Genova*”.

[OMISSIS]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

La clausola di cui all'articolo 10

La clausola in esame esclude il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di squalifica dello stadio, di obbligo di disputare gare a porte chiuse, di chiusure di settori, di riduzione di capienza dell'impianto e di disputa di partite in campo neutro e pone a carico del consumatore eventuali spese di trasferta. Questa clausola disconosce dunque il diritto del consumatore: (i) a conseguire, in caso di inadempimento colpevole della Società, il rimborso di quota parte dell'abbonamento, nonché il risarcimento del danno e (ii) ad ottenere, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rimborso di quota parte dell'abbonamento.

[OMISSIS]

Pertanto, la clausola di cui all'art. 10 risulta vessatoria, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determina a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed esclude i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La clausola di cui all'articolo 17

La clausola di cui all'art. 17 risulta vessatoria in quanto attribuisce al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni d'uso, senza un giustificato motivo.

[OMISSIS]

Pertanto, la stessa risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. m), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

La clausola di cui all'articolo 18

La clausola di cui all'articolo 18 risulta vessatoria, essendo volta ad imporre per le controversie relative alle condizioni di abbonamento in esame la competenza esclusiva del foro di Genova, in deroga a quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, determinando a carico di quest'ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

[OMISSIS]

Pertanto, la citata clausola risulta vessatoria, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. u), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie, ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, *lett. b), m) e u)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

- a) che la clausola di cui all'art. 10, dei "*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*" della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- b) che la clausola di cui all'art. 17, dei "*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*" della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, *lett. m)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- c) che la clausola di cui all'art. 18 dei "*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*" della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, *lett. u)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[OMISSIS]